



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Provincia di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 11

oggetto: Approvazione schema di convenzione e Regolamento "Centrale unica di Committenza"

Addì diciassette del mese di ~~Giugno~~ **Giugno** 2014 alle ore 20:00 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL.

Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri			Presenti	Assenti
n	Cognome	Nome		
1	D'Agostino	Giovanni Leonardo	x	
2	Lo Po	Carmelo Leonardo	x	
3	Russo	Donatella	x	
4	Saoca	Concetta Ida		x
5	Leone	Chiara	x	
6	Ardizzone	Sebastiana Marcella	x	

Consiglieri			Presenti	Assenti
n.	Cognome	Nome		
7	Bucceri	Mario	x	
8	Catalano	Sergio	x	
9	Siligato	Antonella	x	
10	Iemmi	Filippo	x	
11	Barca	Giuseppa	x	
12	Longo	Tiziana	x	

Assegnati	12
In Carica	12

Presenti	n. 11
Assenti	n. 1

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Marcello Iacopino

Interviene il Sindaco

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. D'Agostino Giovanni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza

Nominati scrutatori i consiglieri:

Punto 4 dell'ordine del giorno del consiglio del 17/06/2014

Nello schema di convenzione della Centrale Unica di Committenza, a cosa fa riferimento l'art. 4 (dotazione del personale) alla frase "Le remunerazioni, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario" e la frase "i compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento", si chiede se si tratta di remunerazione aggiuntiva a quella già spettante ai dipendenti in base al regolare rapporto di lavoro oppure di ulteriore retribuzione legata alle attività del CUC oppure se si tratta di rimborso spese e in entrambi casi quali sono i criteri con cui tali somme verranno calcolate.



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Provincia di Messina

98030 MONGIUFFI MELIA P.zza S. Nicolò 8 (ME) – Tel 0942- 20006-20263 Fax 0942-20062
C. F. 87000390838 – P.IVA 00463870832- e-mail: segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it

oggetto: approvazione schema di convenzione per il funzionamento della centrale unica di committenza

Premesso

- che l'articolo 23, comma 4 del d.l. n. 201/2011, come convertito in legge n. 214 del 2011 prevede che i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti devono affidare l'acquisizione di lavori, servizi e forniture a un'unica centrale di committenza, nell'ambito delle unioni di comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici;
- che con la conversione del decreto 30 dicembre 2013 – Milleproroghe- avvenuta con la legge 27 febbraio 2014 n. 15 è stato disposto l'ulteriore proroga al 30 giugno 2014 del termine a decorrere dal quale i comuni dovranno procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture a un'unica centrale unica di committenza;
- che l'articolo 3, 34, comma, D.lgs. n. 163/2006 che definisce la centrale di committenza come "un'amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 4 giugno 2013 con la quale si è deliberato di approvare la convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza tra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia;

Dato atto che, in sede di approvazione della suddetta convenzione il Comune di Letojanni apposto alcuni emendamenti allo schema precedentemente approvato dal Comune di Mongiuffi Melia con la suddetta delibera, per cui si rende necessaria una nuova approvazione;

Visto lo schema di convenzione, costituito da n. 8 articoli, nel quale il Comune di Letojanni viene identificato quale ente capofila della convenzione per l'istituzione di una centrale di committenza della durata di anni 5 dalla sottoscrizione;

Visto in particolare l'articolo 3 di detto schema di convenzione, rubricato "risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie" ai sensi del quale:

"le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi enti.

Le somme assegnate alla Centrale unica di Committenza da parte degli enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce spese generali. .

L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- 0,20% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture con un minimo di € 200,00 per ogni pratica.

Le spese di pubblicazione rimangono a carico dell'ente che indice la gara fatta e saranno rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012.

La centrale unica di committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo di cui si dà notizia agli enti associati."

Ritenuto opportuno emendare tale norma come segue:

Articolo 3

Risorse per il funzionamento della gestione associata, rapporti finanziari

Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste dalla Centrale Unica di Committenza sono a carico dei comuni partecipanti, i quali partecipano alla spesa in parti uguali con un contributo partecipativo, da parte di ogni ente partecipante, quantificato in € 300,00. Tale importo potrà essere rideterminato, per documentate esigenze tecniche, mediante approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali, in ogni caso prima dell'approvazione dei bilanci di previsione.

Le spese di pubblicazione rimangono a carico dell'ente che indice la gara fatta e saranno rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012.

La centrale unica di committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 dicembre dell'anno successivo di cui si dà notizia agli enti associati.

Dato atto che il funzionamento della centrale unica di committenza risulta doveroso per i motivi esposti, oltre che rispondente ai principi generali dell'efficienza, efficacia e economicità voluti dal legislatore;

Visto l'O.R.E.E.L.L. vigente nella Regione siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione fra i comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia per le funzioni di centrale unica di committenza, allegato alla presente proposta, così come emendato all'articolo 3 e in particolare:

Articolo 3

Risorse per il funzionamento della gestione associata, rapporti finanziari

Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste dalla Centrale Unica di Committenza sono a carico dei comuni partecipanti, i quali partecipano alla spesa in parti uguali con un contributo partecipativo, da parte di ogni ente partecipante, quantificato in € 300,00. Tale importo potrà essere rideterminato, per documentate esigenze tecniche, mediante approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali, in ogni caso prima dell'approvazione dei bilanci di previsione.

Le spese di pubblicazione rimangono a carico dell'ente che indice la gara fatta e saranno rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012.

La centrale unica di committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 dicembre dell'anno successivo di cui si dà notizia agli enti associati.

- 2) di dare atto che l'ente capofila viene individuato nel Comune di Letojanni;
- 3) di trasmettere tale atto ai Comuni di Letojanni e Castelmola per gli adempimenti consequenziali;

IL SINDACO
(Dett. Rosario Leonardo D'Amore)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Si esprime parere: favorevole _____

Mongiuffi Melia, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Per la regolarità contabile

Ufficio di Ragioneria

Si esprime parere: favorevole _____

Mongiuffi Melia, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Attestazione di copertura finanziaria

Visto s'ATTESTA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/91, la copertura finanziaria per complessive
euro 300 00 è annotato al cod. 1020802 (Cap 96/1
bilancio 2014 al n. 155 avente per oggetto: "

Mongiuffi Melia, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LETOJANNI, CASTELMOLA E MONGIUFFI MELIA PER LE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA.

Tra i Comuni di
LETOJANNI
CASTELMOLA
MONGIUFFI MELIA

Rappresentati dai rispettivi Sindaci pro tempore

_____, autorizzati rispettivamente con deliberazioni del C.C. n. del ...
n.....del.....e n.....del.....esecutive,

P R E M E S S O

CHE l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L.201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE i comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia hanno popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

CHE pertanto è opportuno stipulare una convenzione-quadro tra i comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 -

Oggetto della convenzione

E' istituita una Centrale Unica di Committenza (CUC) per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente convenzione;

La Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, Decreto Legislativo n. 163/2006, è costituita presso il Comune di Letojanni che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Le consultazioni degli enti avvengono tramite la conferenza dei Sindaci che è costituita dai Sindaci e dai segretari comunali dei Comuni aderenti, ovvero dai loro delegati.

La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi), senza eccezione alcuna ivi compresi i casi di urgenza o il valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti.

Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n.163/2006;
- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrarre;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- j. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L. n. 163/2006.

L'ente aderente può delegare alla C.U.C l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.

L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione unica appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la CUC riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

ART. 2 Competenze

La Centrale di Committenza, ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:

- a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

f) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva,

m) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

n) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

1. La CUC si impegna, entro gg. 10 dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.

2. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

3. La CUC effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatrici degli appalti.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art. 3

Risorse per il funzionamento della gestione associata, rapporti finanziari

Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste dalla Centrale Unica di Committenza sono a carico dei comuni partecipanti, i quali partecipano alla spesa in parti uguali con un contributo partecipativo, da parte di ogni ente partecipante, quantificato in € 300,00. Tale importo potrà essere rideterminato, per documentate esigenze tecniche, mediante approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali, in ogni caso prima dell'approvazione dei bilanci di previsione.

Le spese di pubblicazione rimangono a carico dell'ente che indice la gara fatta e saranno rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012.

La centrale unica di committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 dicembre dell'anno successivo di cui si dà notizia agli enti associati.

Art. 4

Dotazione del personale

Gli Enti associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale Unica di Committenza e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Il personale per lo svolgimento servizio associato, è quello messo a disposizione dai singoli Comuni convenzionati, per un numero di unità stabilito periodicamente, e in ogni caso ogni due anni, dalla conferenza di cui all'articolo 1.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente

convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto. Le remunerazioni, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario.

Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario apicale la Posizione Organizzativa, nonché la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato. L'attribuzione della responsabilità di gestione, viene affidata con atto del Sindaco del Comune capo fila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

I compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Letojanni ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art.5

Clausole di adesione

La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dai sottoscrittori. Essa si manifesta mediante adozione di delibera del Consiglio comunale e si perfeziona con l'approvazione dei Comuni già aderenti mediante atto deliberativo consiliare.

Art. 6

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici.

Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattati direttamente dall'ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

Art. 7

Durata

La presente convenzione ha durata di anni cinque dalla data della stipula potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente; il comune aderente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salve in ogni caso le procedure di gara già affidate.

Art. 8

Regolamento operativo

Entro 60 gg dall'entrata in funzione della Centrale di Committenza le Amministrazioni aderenti si impegnano ad emanare ed approvare nei rispettivi Consigli Comunali il Regolamento delle modalità operative di funzionamento.

Letto, confermato e sottoscritto.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____
IL SINDACO DEL COMUNE DI _____
IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL PRESIDENTE
F.to: D'Agostino Giovanni Leonardo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Siligato Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Marcello Iacopino

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.32 della L. 69/09, per quindici giorni consecutivi dal 25-07-2014 al 09-08-2014 Reg. n. _____

Dalla residenza comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Alfio D'Amore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 02/12/1991 n°44 è stata pubblicata all'albo pretorio il 25-07-2014 per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marcello Iacopino

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA GIORNO _____

decorso 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1 della L. R. n.44/91)

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12 comma 2 della L. R. n. 44/91)

dalla Residenza Comunale li _____

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
